

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

(Pomeridiana)

**Presidenza del Vice Presidente BAIARDI
indi del Vice Presidente VETTORI**

INDICE

In sede deliberante

«Interventi per la politica mineraria per il 1988» (1504), d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri; Corsi ed altri; Cherchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- BAIARDI (PCI)	Pag. 1
- VETTORI (DC)	2, 4, 5
BUTINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	4
CARDINALE (PCI)	4
FOGU (PSI), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

Presidenza del Vice Presidente BAIARDI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per la politica mineraria per il 1988» (1504), d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri; Corsi ed altri; Cherchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per la politica mineraria per il 1988», d'iniziativa dei deputati Cherchi, Caprili, Montessoro, Minozzi, Barzanti, Provantini, Donazzon, Picchetti, Trabacchini, Strada e Grilli; Corsi, Viscardi, Bianchini, Balestracci, Bortolami, Carrus, Castagnetti Pierluigi, Napoli, Orsenigo, Pumilla, Righi, Rojch, Frasson, Brunetti, Cac-

cia, Coloni, Russo Ferdinando e Savio; Cherchi, Caprili, Minozzi, Donazzon, Borghini, Macciotta, Barzanti, Mannino Antonino, Provantini, Samà e Filippini Giovanna, già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che le Commissioni 1^a, 5^a, 6^a, 11^a e 13^a, la Giunta per gli affari delle Comunità europee e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere positivo sul disegno di legge in esame.

Prego il senatore Fogu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOGU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo intervento organico per l'attuazione di una politica mineraria in Italia è stato disposto nel 1982 con la legge n. 752 ed è stato indirizzato sulle seguenti direttrici fondamentali: attuare una ricerca di base a totale carico dello Stato in tutto il territorio nazionale; avviare ed accrescere una conoscenza approfondita del suolo e sottosuolo italiano dal punto di vista minerario; incrementare, mediante la concessione di contributi, la ricerca operativa sia per la ricostituzione delle riserve di miniere in via di esaurimento, sia per la messa in vista di nuove mineralizzazioni; stimolare investimenti per la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'impianto di nuove miniere; sostenere finanziariamente le unità minerarie di rilevante interesse per motivi strategici e per l'approvvigionamento di materie prime che per situazioni strutturali o congiunturali presentavano perdite di gestione, al fine di evitarne la chiusura; promuovere l'attività mineraria all'estero per assicurare un più affidabile ed economico flusso di approvvigionamento soprattutto di quei minerali per i quali maggiore si presenta il livello di importazione.

Tale legge, che ha esaurito la sua operatività il 31 dicembre 1986, nel porre le premesse di una strategia di sostegno, risanamento e rilancio del settore estrattivo italiano, presupponeva una prosecuzione nel tempo anche per non rischiare di cancellare una cultura e un patrimonio di esperienze realizzati attraverso una antica tradizione mineraria, nonchè le specifiche professionalità che si esplicano in un'attività industriale che, sia pur limitata per

fatturato e livelli occupazionali, rimane essenziale per un equilibrato sviluppo del Paese.

E a tal fine già nella legge finanziaria 1987 era stato previsto un apposito accantonamento triennale di lire 200 miliardi annui, finalizzato all'emanazione di una nuova legge di politica mineraria. Le vicende politiche di detto anno impedirono l'esame di un provvedimento organico e pertanto con il decreto-legge 31 luglio 1987, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, si provvede a finanziare gli interventi per il solo anno 1987.

Presidenza del Vice Presidente VETTORI

(Segue FOGU). Il disegno di legge ora all'esame, approvato in sede legislativa dalla 10^a Commissione attività produttive della Camera dei deputati il 22 dicembre scorso, anche se limitato anch'esso ad un solo anno, il 1988, per evitare il passaggio in economia ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, delle somme stanziare in finanziaria per detto anno, si presenta tuttavia sostanzialmente come un'anticipazione della nuova disciplina delineata nelle proposte di legge e nel disegno di legge governativo (atti Camera nn. 750, 1367, 3418, 3435) che reca le linee di indirizzo della politica mineraria fino al 1992; si prevedono peraltro fin d'ora alcuni contenuti innovativi determinanti e qualificanti, quali la modifica degli interventi di sostegno alle miniere in perdita di gestione e soprattutto la disciplina degli interventi per la realizzazione di attività sostitutive nelle aree colpite da crisi nel settore minerario, in attuazione dell'ordine del giorno approvato da questa Commissione e successivamente dall'Assemblea del Senato il 1° ottobre 1987.

Passando all'esame del provvedimento, l'articolo 1 introduce incentivi sotto forma di contributi in conto capitale, a favore di iniziative imprenditoriali intraprese nei bacini minerari interessati da forte contrazione o cessazione dell'attività mineraria, con piano di assunzioni di manodopera raccordati agli esodi. Si evidenzia che l'iniziativa incentivabile

deve essere attuata dallo stesso titolare della concessione mineraria o anche da altri soggetti, purchè ritenuti idonei, nei territori comunali sede dell'attività mineraria dismessa o nei comuni limitrofi al fine di evitare la disgregazione di comunità sorte in stretta connessione con la stessa attività mineraria.

Il comma 2, come peraltro richiesto nel citato ordine del giorno, prevede la cumulabilità del contributo con le agevolazioni previste da altre leggi statali, regionali o da normative comunitarie, fino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per la realizzazione delle varie tipologie di attività ammissibili al contributo.

Il comma 3 prevede la destinazione, in via prioritaria, degli interventi per attività sostitutive ai territori del Mezzogiorno anche in considerazione della forte presenza di attività minerarie in crisi in dette zone.

Il comma 4 disciplina le procedure per la liquidazione del contributo e prevede la possibilità di erogare anticipazioni, garantite da fidejussione, per fornire tempestivamente le disponibilità finanziarie per l'avvio delle trattative.

I fondi stanziati per il 1988 dalla lettera *b*) del successivo articolo 2 per tale tipologia di intervento assommano a 25 miliardi di lire ed appaiono adeguati per un concreto avvio di un processo di riconversione nelle aree già toccate da fenomeni di contrazione dell'attività mineraria. Peraltro è previsto, nei provvedimenti organici tuttora all'esame della Camera dei deputati, la prosecuzione dei predetti interventi nel quadriennio successivo.

L'articolo 2, oltre al finanziamento di cui si è detto per le attività sostitutive, contiene il rifinanziamento per il 1988 delle iniziative in corso, secondo la tipologia di interventi già prevista dalla legge n. 752 del 1982, con una sostanziale novità, cui si è già accennato, relativa al finanziamento delle perdite di gestione che vengono rapportate al costo della mano d'opera occupata, con una sostanziale riduzione del contributo stesso rispetto a quello autorizzato con la legge n. 399 del 1987 (70 miliardi rispetto ai 95); in tal modo si finalizza l'ammissione al contributo alla predisposizione di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione che consentano il

superamento delle condizioni di squilibrio economico.

Considerato peraltro che detto intervento si riferisce a perdite già realizzate nel corso del 1988, è stato previsto il conferimento delle predette disponibilità al fondo speciale istituito dalla legge n. 246 del 1984 per consentire una più tempestiva erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie.

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti disposti, essi si riferiscono alle iniziative per la prosecuzione della ricerca di base per lire 15 miliardi, ai contributi per la ricerca operativa per lire 30 miliardi, nonché ai contributi per iniziative minerarie all'estero per lire 60 miliardi, al fine di evitare una situazione di vuoto legislativo determinato dall'avvenuta scadenza al 31 dicembre 1987 della operatività della più volte citata legge n. 399 del 1987.

Tali finanziamenti rappresentano quindi una soluzione di raccordo che, in attesa dell'approvazione del nuovo quadro organico di strumenti di politica mineraria fino al 1992, consente di non abbandonare quell'azione di appoggio e di promozione che ha già contribuito alla parziale ripresa del settore.

L'impegno finanziario complessivo di lire 200 miliardi per l'anno 1988 trova copertura nell'accantonamento previsto in detto esercizio per la politica mineraria.

Questi, onorevoli colleghi, gli intendimenti e gli obiettivi di questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 21 dicembre scorso; auspico un rapido esame e quindi una sollecita approvazione da parte di questa Commissione del Senato per dare operatività alla legge, permettendo così l'utilizzo dei 200 miliardi da parte degli operatori minerari e stabilendo per la prima volta il principio fondamentale della reindustrializzazione nelle zone minerarie degradate o dismesse. Il successivo disegno di legge, che verrà discusso tra giorni alla Camera, arriverà tra non molto anche alla Commissione industria del Senato per la discussione del suo articolato, con l'approvazione o la modifica, e per consentire alla legge n. 752 di adeguarsi alle nuove realtà economiche di questo periodo. Non possiamo infatti dimenticare che il settore minerario è fortemente strategico e dire o non dire, il che è peggio, che le miniere

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (18 gennaio 1989)

non possono avere un futuro è quanto meno un grave errore, non solo sociale, ma soprattutto politico-industriale. Non dobbiamo dimenticare che le produzioni ad esempio dei minerali di piombo e zinco continuano a mantenere per il paese un carattere di forte strategicità; che si deve conseguentemente garantire sicurezza, almeno parziale, nella qualità di approvvigionamento; che le quotazioni hanno registrato un certo rialzo e il mercato sembra proteso ancora verso l'alto; che infine le diseconomie di gestione possono essere contenute sia con ulteriori innovazioni, aumentando la produttività, sia soprattutto con il supporto continuo della ricerca.

È per questo che lo Stato deve approntare strumenti legislativi e finanziari, come quello che stiamo per approvare, che siano appropriati a questo settore strategico dell'economia italiana.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fogu per la sua esposizione, che mi permetto di valutare completa e tesa ad invitarci a proseguire rapidamente per l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARDINALE. Signor Presidente, il Gruppo comunista condivide il disegno di legge al nostro esame e pertanto voterà in suo favore.

Si tratta poi di un provvedimento di iniziativa parlamentare, non del solito decreto-legge. Esso si è reso necessario per garantire una continuità di intervento in quanto le precedenti leggi hanno cessato di essere in vigore, la n. 752 del 1982 alla fine del 1986 e la n. 399 del 1987 alla fine dello stesso anno. D'altra parte, la disponibilità di 200 miliardi già previsti nella legge finanziaria per il 1988 sotto la voce «politica mineraria», se non verrà utilizzata secondo il disposto della legge n. 362 del 1988 passerà tra le economie di bilancio, accentuando i problemi che già esistono in molte aree, specie quelle meridionali e della regione Sardegna.

Il disegno di legge prevede l'avvio, questa è la novità, di un processo di reindustrializzazione dei bacini minerari, processo di reindustrializzazione che si spera realizzato con le attività sostitutive connesse con il processo base per non creare attività precarie.

Il disegno di legge prevede poi la copertura delle perdite realizzate nell'esercizio 1988, finalizzandone i fondi però all'avvio di processi di ristrutturazione per conseguire la economicità dell'impresa o per avviare piani di riconversione produttiva. È quindi un disegno di legge diverso dai precedenti, anche se non è ancora quello di riforma complessiva della politica mineraria che si spera di discutere a breve termine in Commissione.

Per questi motivi riconfermo il voto favorevole del Gruppo comunista, che non ha presentato emendamenti per favorire la speditezza di questa approvazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo desidero personalmente affermare il mio assenso e quello del mio Gruppo nei confronti di questo provvedimento che la Camera ha negli ultimi giorni di dicembre giustamente varato, anche se non completo. Desidero però anche a nome del mio Gruppo politico fare una dichiarazione di voto favorevole, ringraziando nuovamente il relatore che ci ha messo in grado di conoscere i contenuti del provvedimento e sperando che il Governo aggiunga qualcosa a conclusione del cammino di questo disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, vorrei subito ringraziare il relatore che, essendo questo provvedimento di iniziativa parlamentare, ne ha interpretato con esattezza, a mio giudizio, le finalità, che sono limitate ma aprono una prospettiva di lavoro. C'è un tentativo di recuperare una cifra che è utile, ma in un quadro razionale, non con una mera operazione di risparmio finanziario. Credo che si sia andati incontro ad un indirizzo espresso in questa Commissione e nell'Aula del Senato per la costituzione del fondo per attività sostitutive; è quindi un indirizzo che con il recupero di 200 miliardi viene riaffermato. Mi pare interessante poi l'accettazione da parte della Comunità europea di questo indirizzo, perchè da un lato si coglie che l'intervento a ripiano delle perdite tende a ridursi (cosa che

emerge anche dalle cifre fornite dal relatore, ma se ne coglie comunque il significato sociale localizzato particolarmente in aree arretrate e meno industrializzate), dall'altro si apprezza l'indirizzo delle attività sostitutive di varia natura, di reindustrializzazione e di altri interventi che risanino gli ambienti in cui cessa l'attività mineraria. Peraltro ci sono anche degli indirizzi della Comunità ed interventi autorizzati in deroga, per le isole ad esempio; e quindi mi pare che si possa affermare che già con questo provvedimento, se pure reso abbastanza urgente dalle norme finanziarie, si siano individuati gli indirizzi dell'intervento organico che consentirà di mettere a confronto le valutazioni dei Gruppi e si può sperare di aprire un'occasione di rinnovamento nel settore della politica mineraria.

Ringrazio tutti i Gruppi per il favore espresso su questo provvedimento e mi auguro di ritrovarci presto per affrontare la discussione del disegno organico.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Butini per le integrazioni rese a nome del Governo per il sostegno a questa iniziativa, finalizzata a creare attività sostitutive e non ulteriori provvedimenti tampone.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Contributi per attività sostitutive)

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con

delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CI-PI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e da organismi comunitari, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per la realizzazione delle attività ammesse a contributo. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina gli indirizzi di coordinamento in materia di cumulo delle agevolazioni.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.

È approvato.

Art. 2.

(Rifinanziamento delle iniziative in corso)

1. Al fine di non interrompere, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria, le iniziative in corso in favore del settore minerario, nonchè di promuovere le attività sostitutive di cui all'articolo 1, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 200 miliardi da destinare:

a) quanto a lire 105 miliardi alla prosecuzione degli interventi indicati all'articolo 20, primo comma, lettere a), b) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con la seguente ripartizione: lire 15 miliardi per gli interventi indicati alla lettera a), lire 30 miliardi per gli interventi indicati alla lettera b) e lire 60 miliardi per gli interventi indicati alla lettera d);

b) quanto a lire 25 miliardi per gli interventi di cui al precedente articolo 1;

c) quanto a lire 70 miliardi per gli interventi di cui al successivo comma 2, da attuare mediante conferimento di detto importo al fondo costituito ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive, alle unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato articolo 15. Il contributo è concesso, sentita la Regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.

3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'articolo 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO